

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE PRIMA QUATER

RIC. 4944/2022

SECONDO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

per:

il sig. **Paolo ROSSI** (con l'avv. Stefano Viti)

contro:

Ministero dell'interno, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, servizio concorsi, la commissione esaminatrice del concorso straordinario per titoli per 1000 posti di sostituto commissario

indetto con decreto del 31 dicembre 2020 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (con l'avvocatura erariale)

e nei confronti dei sig.ri:

Salvatore GUCCIONE e **Pietro RUSSI** (non costituiti)

* * *

Con decreto del 17 giugno 2022, il Direttore Centrale della Direzione Generale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Dipartimento della Pubblica sicurezza ha riesaminato d'ufficio la posizione di alcuni candidati del concorso straordinario a 1000 posti per la nomina alla qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 30 dicembre 2021.

Con detto decreto, l'Amministrazione, ha dunque provveduto alla rideterminazione delle posizioni in graduatoria e alla nomina di nuovi vincitori con la relativa modifica di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del citato decreto datato 21 febbraio 2021.

In ragione di quanto sopra il ricorrente, già collocato al posto 1743 della graduatoria concorsuale approvata con decreto del 21 febbraio 2022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato retrocesso alla posizione 1751 (domanda n. 1424718), con il punteggio di 25,143.

Si premette che il ricorrente, nonostante sia stato retrocesso di 8 posizioni nella graduatoria concorsuale, in caso di accoglimento del presente ricorso, con la conseguente attribuzione dei 3 punti spettanti per lo svolgimento dell'incarico di responsabile della sezione di Polizia giudiziaria presso il Tribunale di Acqui Terme, si collocherebbe al posto 813 o 814 della rinnovata graduatoria, con punti 28,143 e, dunque, comunque, in posizione utile per la vincita del concorso.

Con un primo atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui ai verbali n. 65 del 25 marzo 2022 e 67 del 20 maggio 2022, conosciuti a seguito del deposito dei documentati chiarimenti richiesta da codesto TAR con ordinanza 6932/2022 con i quali, la commissione esaminatrice ha respinto l'istanza di riesame del punteggio.

Con il presente atto di motivi aggiunti l'impugnativa viene estesa anche al decreto 17 giugno 2022, che ha modificato la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori del concorso per cui è giudizio, nella parte in cui ha collocato il ricorrente al posto 1751, omettendo di attribuire i 3 punti spettanti per lo svolgimento dell'incarico di responsabile della sezione di Polizia giudiziaria presso il Tribunale di Acqui Terme.

Tale atto ripete gli stessi vizi e le stesse illegittimità che affliggono la graduatoria iniziale e gli atti impugnati con il ricorso principale e quelli che affliggono gli atti gravati con il primo atto di motivi aggiunti.

Si ribadisce, ancora una volta che l'incarico di responsabili di sezione di Polizia Giudiziaria svolto dal ricorrente presso il Tribunale di Acqui Terme dal 1996 al 2013 è annotato nella sezione riservata del rapporto informativo.

A mente del bando di concorso del decreto del 26 febbraio 2020 e degli stessi criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice nella seduta del 1° luglio 2021, detto incarico poteva risultare anche dalla predetta sezione riservata del rapporto informativo.

L'**articolo 5 comma 1, lettera a) n. 7)** del bando di concorso (doc. 1 allegato al ricorso introduttivo) aveva previsto la attribuzione di un punteggio fino a punti 3 punti per *“lo svolgimento di funzioni di direzione di uffici autonomi e distaccati ovvero assunzione di responsabilità di articolazioni organiche complesse, comunque per una durata non inferiore a sei mesi continuativi e nel ruolo degli ispettori?”*;

la **tabella di valutazione dei titoli** adottata dalla Commissione esaminatrice nella predetta adunanza del 1 luglio 2021 (doc. 4 allegato al ricorso e doc. 6 delle produzioni documentali svolte dall'Amministrazione intimata il 10 giugno 2022), aveva **ricompreso** espressamente l'**incarico di responsabile di sezione di P.G.** tra quelli di cui al citato **articolo 5, comma 1, lettera a, n. 7)** del bando, attribuendogli 3 punti (*ibid.* pag. 10);

- il medesimo articolo 5 del bando di concorso, al comma 3, aveva previsto che i titoli *“di cui al comma 1, lett. a) n. 7, che possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo”*;

- tali previsioni erano state pedissequamente riprodotte nell'articolo 6 del decreto del 26 febbraio 2020, disciplinante le modalità per lo svolgimento del concorso (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo);

- la stessa commissione esaminatrice nel citato verbale n. 3 del 1 luglio 2021 aveva ribadito che i titoli *“di cui al comma 1, lettera a), n. 7) del medesimo decreto che possono risultare anche dalla sezione riservata del rapporto informativo”* (*ibid.* pag. 2);

- il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di aver svolto l'incarico di responsabile della sezione di P.G. presso il Tribunale di Acqui Terme (doc. 3 allegato al ricorso introduttivo e doc. 3 delle produzioni documentali svolte dall'Amministrazione in data 10 giugno 2022);

- infine, la **scheda titoli validata dall'Ente matricolare** (doc. 5 allegato al ricorso e doc. 8 delle produzioni documentali svolte dall'Amministrazione intimata in data 10 giugno 2022), riportava lo svolgimento dell'**incarico** in questione e che esso era **“trascritto nella sezione riservata del rapporto informativo”**.

In sostanza, l'incarico di responsabile della sezione di P.G. dove essere valutato, in quanto trascritto nella sezione riservata del rapporto informativo.

Il ricorrente era l'ufficiale di polizia (di Stato) con qualifica più elevata tra quelli addetti alla sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale di Acqui Terme e che, perciò, era responsabile della relativa aliquota, come peraltro dimostrato dalla corrispondenza inoltrata e ricevuta dal ricorrente nella declinata qualità di responsabile della sezione di p.g. (docc. da 1 a 8 del del deposito documenti per la Camera di consiglio del 24 maggio 2022), dalle informative ex art. 10, comma 2 d. lgs. 271 del 1989 del Procuratore della Repubblica redatte proprio ai fini della compilazione del rapporto informativo e dai rapporti informativi prodotti (*ibid.* doc. 9, 10, 11 e 12).

Ci si limita ad osservare che, a mente dell'articolo 5 del d.P.R. 271 del 1989, *“le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza”* e che, a mente del successivo articolo 9, comma 2 del medesimo d.P.R. *“per ciascuna Forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione”*.

L'Amministrazione, ancora una volta, ha del tutto obliterato la circostanza che l'incarico di responsabile della sezione di Polizia giudiziaria, come peraltro fatto palese dalla scheda titoli validata dall'Ente matricolare, risultava dalla sezione riservata dei rapporti informativi.

La omessa valutazione dell'incarico, dunque, non è affatto coerente con i criteri di valutazione dei titoli rivenienti dal bando e con i criteri di massima adottati dalla Commissione esaminatrice e, anzi, viola espressamente tali criteri.

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, per l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo o con il primo atto di motivi e con il presente atto di motivi aggiunti.

Roma, 21 giugno 2022

avv. Stefano Viti